

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles,
C(2005)

REGOLAMENTO (CE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del .../.../2006

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE

agli aiuti di Stato a finalità regionale a favore degli investimenti

REGOLAMENTO (CE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del .../.../2006

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE

agli aiuti di Stato a finalità regionale a favore degli investimenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera b),

previa pubblicazione² del progetto del presente regolamento²,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

Considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza altresì la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato CE, che a determinate condizioni gli aiuti che rispettano la carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
- (2) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato ai regimi di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti nelle regioni assistite ed ha inoltre esposto la sua politica, in particolare, negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013³, nella disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione⁴, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese⁵. Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti e visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, da essa pubblicati sulla base di tali disposizioni, è opportuno, al fine di garantire una supervisione efficace e di semplificare le formalità amministrative

¹ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

² GU C

³ GU C

⁴ GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8, modificata da GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3.

⁵ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.

- (3) Essendo volti a colmare le lacune delle regioni svantaggiate, gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti di Stato a finalità regionale a favore degli investimenti hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite la concessione di un sostegno agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Gli aiuti a finalità regionale promuovono l'ampliamento, la razionalizzazione, l'ammodernamento e la diversificazione delle attività delle imprese ubicate nelle regioni più sfavorite, in particolare incoraggiando le imprese a insediarsi nuovi stabilimenti.
- (4) Per determinare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e su Internet.
- (5) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, il presente regolamento si applica soltanto ai regimi trasparenti di aiuto a finalità regionale a favore degli investimenti. Pertanto, gli Stati membri devono sempre notificare alla Commissione i regimi di aiuti a finalità regionale non trasparenti, ossia i regimi di aiuti nei quali non è possibile calcolare esattamente l'equivalente lordo sovvenzione come percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio. Esempi di regimi di aiuti di questo tipo sono i regimi che comportano prestiti pubblici, garanzie dello stato contenenti elementi di aiuto e partecipazioni pubbliche che non soddisfano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Le notificazioni di regimi di aiuti a finalità regionale non trasparenti saranno valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
- (6) Sono inoltre esentati dall'obbligo di notifica gli aiuti concessi nell'ambito di un regime che soddisfa tutte le condizioni pertinenti del presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale esentati a norma del presente regolamento devono contenere un riferimento preciso al presente regolamento.
- (7) Gli aiuti che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98, sono notificati alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Tali aiuti vengono valutati, in particolare, in base ai criteri stabiliti negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
- (8) Il presente regolamento non si applica a determinati settori nei quali si applicano norme specifiche. Gli aiuti concessi in detti settori restano soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo

3, del trattato. Ciò vale per l'industria carbonifera e siderurgica, per i settori delle fibre sintetiche, della costruzione navale, della pesca e dell'acquicoltura. Nel settore agricolo, il presente regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del trattato; si applica alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ad eccezione della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti che imitano o sostituiscono latte e prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione⁶.

- (9) La Commissione valuta sempre in modo meno favorevole gli aiuti destinati a settori particolari. I regimi di aiuti agli investimenti destinati a settori specifici non dovrebbero quindi beneficiare dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento. La Commissione riconosce, in linea con la sua prassi costante, che il settore del turismo svolge un ruolo importante nelle economie nazionali ed in generale ha un effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale. Di conseguenza, i regimi di aiuti a finalità regionale a favore di investimenti destinati ad attività turistiche non dovrebbero essere considerati come indirizzati a settori specifici e dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
- (10) Gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza ed altri servizi concessi ai sensi dell'articolo 5, lettera a) del regolamento (CE) n. 70/2001 sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (11) Va ricordato che gli aiuti individuali concessi alle piccole e medie imprese al di fuori di qualsiasi regime di aiuto ai sensi dell'articolo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 70/2001 sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, è necessario garantire che gli aiuti individuali concessi alle grandi imprese al di fuori di qualsiasi regime di aiuto (aiuti ad hoc) rimangano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (12) Il presente regolamento lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di notificare la concessione di aiuti individuali in conformità degli obblighi assunti in relazione ad altri strumenti di aiuti di Stato, ed in particolare l'obbligo di notificare alla Commissione o di informarla circa gli aiuti concessi ad un'impresa beneficiaria di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁷.
- (13) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, è opportuno che i massimali siano espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi di aiuto.

⁶ GU L 182 del 3.7.1987, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁷ GU L 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

- (14) È opportuno definire ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dai regimi di aiuto o dagli aiuti singoli esentati a norma del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato, tali aiuti non devono, in genere, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti a finalità regionale concessi in relazione ad investimenti iniziali ai sensi del presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale relativi ad aiuti al funzionamento e ad aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (15) Poiché la Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale, gli aiuti agli investimenti concessi a favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara l'aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Tali aiuti restano pertanto soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (16) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, il presente regolamento prevede la possibilità di calcolare l'aiuto agli investimenti sulla base dei costi dell'investimento oppure sulla base dei costi relativi ai nuovi posti di lavoro direttamente connessi al progetto d'investimento.
- (17) Gli aiuti di importo elevato rimangono soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Di conseguenza, gli aiuti che superino una determinata soglia concessi ad una singola impresa o ad un singolo stabilimento sulla base di un regime di aiuti esistente sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (18) È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione ad effettuare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite e che costituiscano un incentivo allo sviluppo di nuove attività.
- (19) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento. Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")⁸ in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

⁸ GUL 10 del 13.1.2001, pag. 30.

- (20) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni e sulle misure compensative⁹, il presente regolamento non esenta gli aiuti all'esportazione, né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Tali aiuti sarebbero incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nell'ambito di detto accordo e non sono quindi esentati dalla notificazione.
- (21) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno predisporre un formulario tipo che gli Stati membri utilizzano per comunicare alla Commissione informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative alle registrazioni che gli Stati membri devono tenere in relazione ai regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Al fine di semplificare il trattamento amministrativo e tenuto conto della ampia disponibilità della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche devono essere trasmesse in formato elettronico. Per migliorare la trasparenza degli aiuti a finalità regionale nella Comunità ampliata, gli Stati membri dovrebbero pubblicare il testo integrale del regime degli aiuti e comunicare alla Commissione l'indirizzo Internet della pubblicazione.
- (22) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento.

⁹ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 156.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a regimi trasparenti di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.
2. Il presente regolamento non si applica agli aiuti concessi nei seguenti settori:
 - settore della pesca;
 - settore della costruzione navale;
 - settore carbonifero e siderurgico;
 - settore delle fibre sintetiche.

Il presente regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del trattato; si applica alla trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87¹⁰;

3. Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti:
 - (a) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - (b) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
4. Gli aiuti che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 vengono notificati alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Detti aiuti vengono valutati in base ai criteri stabiliti negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) per "aiuto" si intende qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

¹⁰ GUL 182 del 3.7.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

- (b) per “piccola o media impresa (PMI)” si intende una piccola o media impresa quale definita all’allegato I del regolamento (CE) n. 364/2004¹¹;
- (c) per “investimenti iniziali” si intende:
- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all’estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; oppure
 - l’acquisizione di attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

La mera acquisizione di azioni di un’impresa con personalità giuridica non costituisce un investimento iniziale;

- (d) per “attivi materiali” si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari;
- (e) per “attivi immateriali” si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
- (f) per “grande progetto di investimento” si intende un investimento iniziale in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l’aiuto è concesso;
- (g) per “intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo (ESL) attuale” si intende il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili;
- (h) per “regimi trasparenti di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti” si intendono i regimi di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti nei quali è possibile calcolare esattamente l’equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio;
- (i) per “inizio dei lavori” si intende l’inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità;
- (j) per “creazione di posti di lavoro” s’intende l’incremento netto del numero di dipendenti (ULA) direttamente impiegati nello stabilimento considerato rispetto alla media di un periodo precedente di 12 mesi, dedotti i posti di lavoro eventualmente persi in tale periodo nel medesimo stabilimento;

¹¹ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.

- (k) per “numero di dipendenti” si intende il numero di unità di lavoro-anno (ULA), cioè il numero di lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale sono frazioni di ULA;
- (l) per “costi salariali” si intende l’importo totale effettivamente pagabile da parte del beneficiario dell’aiuto relativamente ai posti di lavoro in questione, comprendente il salario lordo, prima delle imposte, e i contributi sociali obbligatori;
- (m) per “posti di lavoro creati direttamente da un progetto di investimento” si intendono i posti di lavoro che riguardano l’attività alla quale si riferisce l’investimento e che vengono creati nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell’investimento, compresi i posti di lavoro creati a seguito dell’aumento nel tasso di utilizzo della capacità creata dall’investimento;
- (n) per “prodotti agricoli” si intendono:
- i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, con l’eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;
 - i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4505 (sugheri);
 - i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio¹²;
- (o) per “prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto essi contengono grassi e/o proteine d’origine non casearia con o proteine derivate dal latte (prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio);
- (p) per “trasformazione di un prodotto agricolo” si intende un trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo;
- (q) per “commercializzazione di un prodotto agricolo” si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto.

Articolo 3 - Condizioni per l’esenzione

1. I regimi trasparenti di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il

¹² GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36.

mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

- (a) qualsiasi aiuto accordato nell'ambito di un regime di tale tipo rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
 - (b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Gli aiuti a concorrenza dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 concessi in base ad un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 4 - Aiuti all'investimento iniziale

3. Gli aiuti all'investimento iniziale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
- (a) gli aiuti vengano concessi in regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
 - (b) l'intensità lorda degli aiuti non superi il massimale regionale in vigore al momento dell'investimento per la regione nella quale ha luogo l'investimento, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013; e
 - (c) siano soddisfatte tutte le altre condizioni del presente regolamento.
4. Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento, i massimali di cui al paragrafo 1 possono essere aumentati del 20% ESL per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese.
5. Gli aiuti devono soddisfare le seguenti condizioni:
- (a) l'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni dopo il completamento dei lavori o per tre anni nel caso di PMI;
 - (b) gli attivi immateriali ammissibili devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale;
 - essere considerati ammortizzabili
 - essere acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;

- figurare all’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni nel caso di PMI
- (c) qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevazioni, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

La condizione di cui al punto a) non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante il periodo succitato, a condizione che l’attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

6. I massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ad un’intensità di aiuto calcolata in percentuale delle spese di investimento ammissibili materiali e immateriali o in percentuale dei costi salariali stimati della persona assunta, calcolati per un periodo di due anni, per i posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l’aiuto non superi l’importo più favorevole che risulta dall’applicazione dell’uno o dell’altro sistema di calcolo.
7. I costi di investimento ammissibili vengono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, nella misura in cui viene rispettata una determinata intensità degli aiuti definita in termini di ESL, l’attualizzazione delle rate di aiuto avviene in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.
8. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Qualora l’acquisizione sia accompagnata da altri investimenti iniziali, le spese ad essi inerenti sono da aggiungere ai costi di acquisizione.
9. I costi relativi all’acquisizione di attivi diversi rispetto ai terreni e agli immobili in affitto vengono presi in considerazione solo se il contratto di affitto ha la forma di leasing finanziario e contiene l’obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto di affitto. Per quanto riguarda l’affitto di terreni e di immobili, l’affitto deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d’investimento o per tre anni nel caso di PMI.
10. Nel settore dei trasporti le spese destinate all’acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non sono ammissibili agli aiuti agli investimenti iniziali.
11. Tranne nel caso di PMI e di rilevazioni, gli attivi acquisiti dovrebbero essere nuovi. In caso di rilevazione, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima della rilevazione. Per le PMI, possono essere presi in

considerazione anche i costi totali degli investimenti in attivi immateriali. Per le grandi imprese, tali costi sono ammissibili solo fino ad un massimo del 50% della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.

12. Qualora l'aiuto venga calcolato in base ai costi salariali, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) i posti di lavoro devono essere creati direttamente da un progetto d'investimento;
 - (b) i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dei lavori ed essere mantenuti per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta o per tre anni in caso di PMI.
13. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le intensità massimi degli aiuti a favore degli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere aumentati come segue:
 - (a) 50% degli investimenti ammissibili in regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato e 40% degli investimenti ammissibili in altre regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una piccola o media impresa;
 - (b) 25% degli investimenti ammissibili in regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato e 20% degli investimenti ammissibili in altre regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR.

Articolo 5 - Necessità dell'aiuto

14. Il presente regolamento esenta gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti soltanto se il beneficiario ha presentato la relativa domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto, sottoposto ad una verifica particolareggiata, soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto. Un riferimento esplicito a queste due condizioni deve essere inserito nel regime di aiuto.

Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo, l'intero progetto non sarà ammissibile ad aiuti a finalità regionale.

15. Il paragrafo 1 non si applica ai regimi di aiuti fiscali approvati in base ai quali un'esenzione o una riduzione fiscale è concessa automaticamente per le spese ammissibili senza potere discrezionale da parte delle autorità.

Articolo 6 - Cumulo

16. I massimali d'aiuto di cui all'articolo 4 si applicano all'importo totale del sostegno pubblico a favore del progetto beneficiario di aiuti, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante fondi locali, regionali, nazionali o comunitari.
17. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.
18. Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")¹³ concessi in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Articolo 7 - Aiuti soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

I seguenti aiuti non sono esentati dall'obbligo di notificazione previsto dal presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato:

- (1) i regimi non trasparenti di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti;
- (2) i regimi di aiuti a finalità regionale destinati a settori particolari. I regimi di aiuti a finalità regionale destinati ad attività turistiche non devono essere considerati come destinati a settori specifici. Il settore del turismo copre le seguenti attività economiche in base alla classificazione NACE. 1.1:
 - NACE 55: alberghi e ristoranti;
 - [NACE 63.3: attività delle agenzie di viaggio e degli operatori di viaggio, attività di assistenza turistica;]
 - NACE 92: attività ricreative, culturali e sportive.
- (3) i regimi di aiuti a finalità regionale che forniscono aiuti al funzionamento ed aiuti alle piccole imprese di recente costituzione;
- (4) gli aiuti regionali a favore di grandi progetti di investimento concessi sulla base di regimi di aiuto esistenti qualora l'importo complessivo degli aiuti provenienti da tutte le fonti superi il 75% del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR,

¹³ GUL 10 del 13.1.2001, pag. 30.

applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso;

- (5) gli aiuti ad hoc a finalità regionale concessi al di fuori di qualsiasi regime di aiuti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001;
- (6) gli aiuti agli investimenti concessi a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara l'aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

Articolo 8 - Trasparenza e controllo

1. Quando applicano un regime di aiuti o concedono un aiuto individuale in base ad un regime esentato in virtù del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, una sintesi delle informazioni relative a detto regime di aiuti, secondo il modello di cui all'allegato I. Tale sintesi deve essere inviata in formato elettronico.
2. Ogniqualevolta vengono concessi aiuti a finalità regionale sulla base di regimi di aiuti esistenti a favore di grandi progetti di investimento che non superano la soglia per la notificazione individuale fissata all'articolo 7, paragrafo 4, gli Stati membri, entro venti giorni lavorativi dalla concessione degli aiuti da parte dell'autorità competente, devono fornire alla Commissione le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II in forma elettronica. Tali informazioni saranno pubblicate in forma sintetica sul sito Internet della Commissione (<http://europa.eu.int/comm/competition/>).
3. Gli Stati membri conservano registrazioni dettagliate dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento e dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI attribuita a qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti in virtù di tale qualifica. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare il rispetto delle condizioni del presente regolamento.
4. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il

presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione¹⁴.

5. Gli Stati membri pubblicano il testo integrale dei regimi di aiuti che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento e comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet della pubblicazione. Tale informazione deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentare ai sensi del paragrafo 4. I progetti per i quali sono state sostenute spese prima della data di pubblicazione del regime non sono ammissibili ad aiuti a finalità regionale.

Articolo 9 - Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applica ai regimi di aiuti che entreranno in vigore o a cui verrà data esecuzione dopo il 31 dicembre 2006. Il presente regolamento rimane in vigore fino a quando verrà sostituito da un nuovo regolamento o, al più tardi, fino al 31 dicembre 2013.
2. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. I regimi di aiuti cui venga data esecuzione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati in virtù del presente regolamento purché ne soddisfino le condizioni.
3. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione fino alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale approvate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, .../.../2006

*Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione*

¹⁴ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

ALLEGATO

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato
concessi in virtù del regolamento (CE) n. x/2006 della Commissione, del xx 2006,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a finalità regionale a favore degli investimenti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(da trasmettere in formato elettronico all'indirizzo stateaidgreffe@cec.eu.int)

Aiuto n.	XR (<i>to be completed by DG COMP</i>)/anno		
Stato membro			
Regione nella quale si applica il regime (NUTS II)			
Titolo del regime di aiuti			
Base giuridica			
Spesa annua prevista per il regime Gli importi vanno indicati in euro o, se del caso, in moneta nazionale. Indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.	Importo annuo totale ... milioni di EUR		
Intensità massima dell'aiuto Precisare la %	Conformemente all'articolo 4 del regolamento	Sì	No
Data di applicazione	.././20..		
Durata del regime	Fino al .././20....		

Settori economici interessati	Tutti i settori ammissibili agli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti	Sì
	Limitato a settori specifici Precisare sulla base della classificazione NACE rev. 1.1 ¹⁵ :	Sì/No
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome	
(Indicare il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica)	Indirizzo	
Indicare l'indirizzo Internet della pubblicazione del regime di aiuti		

¹⁵ La NACE Rev. 1.1 è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

ALLEGATO II

Formulario per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a favore di grandi progetti di investimenti che non superano le soglie di cui all'articolo 7, paragrafo 4

1. Aiuti a favore di (denominazione dell'impresa beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti):
2. Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti):
3. Enti pubblici che forniscono l'assistenza (denominazione e dati della o delle autorità che concedono gli aiuti):
4. Stato membro nel quale viene effettuato l'investimento:
5. Regione (livello NUTS-III) nella quale viene effettuato l'investimento:
6. Comune (in precedenza livello NUTS-V, ora livello LAU-II) nel quale viene effettuato l'investimento:
7. Tipo di progetto (creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente):
8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi):
9. Breve descrizione del progetto di investimento:
10. Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR):
11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in EUR:
12. Intensità degli aiuti (% in ESL):
13. Condizioni cui è subordinata l'erogazione del previsto sostegno (se del caso):
14. Date previste di inizio e di conclusione del progetto:
15. Data di concessione degli aiuti: